

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (75)671

Vol. 1975/0246

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 671 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1975

SECONDA MODIFICA DELLA PROPOSTA DI TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il coordinamento delle garanzie richieste negli
Stati membri alle società, ai sensi dell'articolo 58,
secondo comma, del Trattato, per proteggere gli
interessi tanto dei soci quanto
dei terzi in caso di fusione
di società per azioni

(Presentata dalla Commissione al Consiglio a norma dell'articolo
149, secondo comma, del Trattato CEE)

RELAZIONEI. INTRODUZIONE

Il 16 giugno 1970 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di una terza direttiva in materia di diritto delle società, concernente la fusione delle società per azioni soggette all'ordinamento giuridico di uno stesso Stato membro (1). Il Comitato Economico e Sociale (2) e il Parlamento Europeo (3) si sono pronunciati sulla proposta, rispettivamente il 27 maggio 1971 e il 16 novembre 1972.

Considerando tali pareri nonché l'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca alla Comunità, la Commissione ha modificato il 14 gennaio 1973 la proposta di direttiva, in base all'articolo 149, secondo comma, del Trattato (4).

L'8 aprile 1975 il Parlamento Europeo (5) ha espresso il proprio parere sulla proposta modificata. La Commissione ha conseguentemente modificato di nuovo la sua proposta.

II. NOTE ESPLICATIVE SUI SINGOLI ARTICOLIArticolo 5, paragrafo 5

Conformemente a quanto auspicato dal Parlamento Europeo, viene specificato che il rilascio di copie parziali in luogo delle copie integrali dei documenti indicati ai paragrafi da 2 a 4 è ammesso soltanto se gli azionisti lo desiderano.

Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 5, paragrafo 5

Secondo il Parlamento Europeo, l'Assemblea generale che delibera sulla fusione deve essere informata del testo integrale del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori. Per garantire questa informazione, ogni azionista deve inoltre avere il diritto di prendere visione di tale parere.

.../...

(1) GU n. C 89 del 14.7.1970

(2) GU n. C 88 del 6.9.1971

(3) GU n. C 129 dell'11.12.1972

(4) COM(72)1668 def.

(5) GU n. C 95 del 28.4.1975

Articolo 6, paragrafo 4

La prima versione modificata prevedeva, a tutela dei lavoratori, l'obbligo per gli organi preposti all'amministrazione di avviare con i rappresentanti dei lavoratori negoziati intesi a raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare a loro favore. Se al termine dei negoziati non vi era accordo fra le parti, ciascuna di esse poteva domandare la mediazione dell'autorità pubblica.

Questa soluzione non è stata approvata dal Parlamento Europeo. Poiché la mediazione in quanto tale non può risolvere definitivamente il conflitto sociale, è stato necessario elaborare un'altra soluzione. La seconda versione modificata prevede, in conformità del parere del Parlamento Europeo dell'8 aprile 1975, che la procedura, considerata la sua finalità di garantire la tutela sociale, possa essere avviata soltanto dai lavoratori. A richiesta dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è obbligato ad avviare negoziati sui provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori. Se i negoziati falliscono, ciascuna delle due parti può adire un tribunale arbitrale che delibera definitivamente sui provvedimenti di cui trattasi, senza che tale decisione condizioni la deliberazione finale dell'Assemblea generale sulla fusione.

La nuova procedura proposta può essere esattamente valutata soltanto in relazione con quella precedente, regolata dai paragrafi da 1 a 3. Secondo le disposizioni di questi paragrafi, la relazione degli organi preposti all'amministrazione illustra le conseguenze della fusione per i lavoratori e precisa, in particolare, i provvedimenti da adottare a loro favore, che costituiscono l'oggetto principale delle discussioni tra rappresentanti dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Questi possono anche esigere l'avvio di negoziati sui provvedimenti sociali. I rappresentanti dei lavoratori possono perciò giudicare se vi siano buone probabilità di realizzare un soddisfacente piano sociale qualora decidano di far ricorso alla procedura del paragrafo 4, o se sia invece preferibile ricorrere ad altri mezzi previsti dalla legislazione nazionale.

Articolo 6, paragrafo 5

La modifica apportata al testo in base al parere del Parlamento Europeo è conforme a quella dell'articolo 5, paragrafo 5.

Proposta di

Immutato

TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi in caso di fusione di società per azioni

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 gennaio 1973)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere del Comitato Economico e Sociale,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento è stato iniziato con la direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968 (1);

considerando che tale coordinamento è stato proseguito con la direttiva n. del (2), che coordina le norme nazionali sulla costituzione delle società per azioni nonché sul mantenimento e sulle modificazioni del capitale di tali società;

(1) GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8

(2) GU n. C 48 del 24.4.1970, pag. 8

considerando che la tutela degli Interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni al fine di obbligare nel contempo anche quegli Stati membri ove finora la fusione, come istituto giuridico, è ignota, ad accogliere questa istituzione nel proprio ordinamento giuridico;

considerando che nel quadro di questo coordinamento è particolarmente importante assicurarare agli azionisti delle società sottoposte alla fusione un'informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile sugli effetti della fusione, nonché garantire una appropriata tutela dei loro diritti;

considerando che è parimenti indispensabile che il personale delle società sottoposte alla fusione sia informato e consultato sulle ripercussioni della fusione nei suoi confronti;

considerando che i creditori, obbligazionisti o no, ed i titolari di altri titoli della società incorporata devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione arrechi loro pregiudizio;

considerando che la pubblicità prevista mediante la direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 deve essere estesa alle operazioni relative alla fusione, affinché i terzi ne siano sufficientemente informati;

considerando che è parimenti indispensabile che il personale delle società sottoposte alla fusione sia informato sulle ripercussioni della fusione stessa nei suoi confronti, che i rappresentanti dei lavoratori vengano consultati e che, a loro richiesta, vengano avviati negoziati, che possono, in caso di mancato accordo, portare all'adizione di un tribunale arbitrale che decide sui provvedimenti da adottare a favore del personale;

Immutato

considerando che è necessario estendere le garanzie previste a favore dei soci e dei terzi nel quadro della procedura di fusione a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione, affinché questa tutela non possa essere elusa;

Immutato

considerando che, in vista di garantire la sicurezza giuridica nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste ed i terzi nonché fra i soci, bisogna limitare i casi di nullità stabilendo da una parte il principio della sanatoria ogni volta che esso è possibile e, d'altro canto, un termine breve per l'esercizio dell'azione di nullità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articoli da 1 a 4 immutati

Articolo 5

1. Gli organi preposti all'amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Immutato

2. Inoltre, per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione destinata agli azionisti. Questi esperti possono essere scelti fra le persone preposte alla verifica dei conti sociali.

Immutato

Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti ritenuti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

Nella loro relazione gli esperti devono in ogni caso dichiarare se il rapporto di cambio delle azioni sia o no giustificato. Questa dichiarazione deve basarsi almeno sui seguenti elementi:

- a) il rapporto del patrimonio netto delle società calcolato in base ai valori reali;
- b) il rapporto dei valori di rendimento delle società, tenuto conto delle prospettive future;
- c) i criteri di valutazione del patrimonio netto e dei valori di rendimento.

Nella relazione si deve inoltre far menzione, se del caso, delle particolari difficoltà di valutazione.

3. Almeno due mesi prima della data di convocazione dell'assemblea generale che delibera sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, dei documenti seguenti:

Immutato

- a) il progetto di fusione;
- b) i bilanci, i conti profitti e perdite, nonché le relazioni annuali degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;
- c) una situazione contabile riferita alla data del primo giorno del secondo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora l'ultimo bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;
- d) le relazioni degli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione, previste al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1;
- e) le relazioni degli esperti previste al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La situazione contabile prevista al paragrafo 3, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo bilancio annuale.

Immutato

Tuttavia:

a) non si procederà ad un nuovo inventario reale;

b) le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio saranno modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; si terrà peraltro conto:

- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori;

- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

5. Copia integrale o parziale dei documenti indicati al paragrafo 3 deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

5. Copia integrale o, se lo desiderino, parziale dei documenti indicati all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 3, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

Articolo 6

1. Gli organi proposti all'amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione particolareggiata che illustra, per un periodo di almeno due anni, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della fusione nei confronti dei lavoratori e precisa i provvedimenti da adottare a loro favore.

2. Almeno due mesi prima della data di convocazione dell'assemblea generale che delibera sul progetto di fusione, ogni lavoratore o rappresentante dei lavoratori ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, della relazione prevista al paragrafo 1 e degli altri documenti indicati all'articolo 5, paragrafo 3.

3. Prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione, le relazioni previste al paragrafo 1 sono esaminate dagli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione e dai rappresentanti dei lavoratori. Questi ultimi possono formulare un parere per iscritto. L'assemblea generale che delibera sulla fusione deve essere informata di questo parere.

Immutato

Immutato

3. Prima della deliberazione della assemblea generale sulla fusione le relazioni previste dal paragrafo 1 sono esaminate dagli organi preposti all'amministrazione delle società partecipanti alla fusione con i rappresentanti dei lavoratori. Questi ultimi possono formulare un parere per iscritto.

A richiesta degli stessi, i provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori vengono negoziati tra le parti.

L'assemblea generale che delibera sulla fusione deve essere informata di detto parere ed eventualmente del risultato dei negoziati. Ogni azionista ha il diritto di prendere visione di detti documenti presso la sede sociale, prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione.

4. Se la fusione può recare pregiudizio agli interessi dei lavoratori, prima della deliberazione dell'assemblea generale sulla fusione gli organi preposti all'amministrazione sono tenuti ad avviare con i rappresentanti dei lavoratori negoziati intesi a raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare a loro favore. Se al termine dei negoziati non vi è accordo fra le parti, ciascuna di esse può domandare la mediazione dell'autorità pubblica.

4. Se i negoziati di cui al paragrafo 3 non permettono di pervenire ad un accordo e le assemblee generali delle società partecipanti alla fusione hanno approvato il progetto di fusione, l'organo preposto all'amministrazione della società incorporante è tenuto, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, ad avviare negoziati intesi a raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori. Se al termine dei negoziati o al più tardi entro due mesi dal loro inizio non si perviene ad un accordo fra le parti, ciascuna di esse può adire un collegio arbitrale che delibera nel termine di un mese in maniera definitiva sui provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori. Il collegio arbitrale deve essere composto di arbitri, designati pariteticamente da ciascuna parte, e di un presidente, che viene scelto di comune accordo dalle parti. Se una delle parti omette di designare i propri arbitri o se non viene raggiunto un accordo sulla designazione del presidente, spetta al tribunale competente procedere a tali nomine.

5. Copia integrale o parziale dei documenti indicati ai paragrafi da 2 a 4 deve essere rilasciata gratuitamente ai lavoratori o ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta.

5. Copia integrale o, se lo desiderino, parziale dei documenti indicati ai paragrafi da 2 a 4 deve essere rilasciata gratuitamente ai lavoratori o ai rappresentanti dei lavoratori che ne facciano richiesta.

6. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che prevedono disposizioni più favorevoli ai lavoratori in caso di fusione.

Immutato

Articoli da 7 a 24 immutati